

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0004415** del 10/01/2024 - Uscita

*Impronta informatica: e80d25f84151c70b54f98fcf20c7caa0380ec833fb90ffc15cd7f5131ce86720*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

Comune di Terni - ACTRA01

**GEN 0192462** del 25/11/2023 - Uscita

*Impronta informatica: 82140ba27139b2180b384b94bab6998dbafbb54e3f5ebae34502315c7a36ca3c*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

## **COMUNE DI TERNI (Provincia di TERNI)**

# **Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali**

**Approvato con delibera di C.C. n 162 del 22.07.2020**

**Emendato con delibera di C.C. n 48 del 09.05.2022**

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Recupero bonario	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario	3
Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale	4
Articolo 5 - Riscossione coattiva	4
Articolo 6 - Azioni cautelari ed esecutive	4
Articolo 7 - Interessi moratori	6
Articolo 8 - Costi di elaborazione e notifica	6
Articolo 9 - Rateizzazione	6
Articolo 10 - Rateizzazione per importi superiori a 60.000,00 euro	8
Articolo 11 - Rateizzazione in presenza di procedure cautelari	9
Articolo 12 - Discarico per crediti inesigibili	9
Articolo 13 - Ingiunzioni di pagamento	9
Articolo 14- Disposizioni finali	9

## **Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali**

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

### **Articolo 2 - Recupero bonario**

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può valutare di sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a 30 giorni per ottemperare. È data facoltà al debitore di chiedere dilazione di pagamento.

### **Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### **Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

### **Articolo 5 - Riscossione coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
  - a) il Comune di Terni;
  - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
  - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

### **Articolo 6 - Azioni cautelari ed esecutive**

1. In caso di mancato pagamento del credito, il servizio competente di cui all'art. 5 comma 4, con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del creditore ed all'economicità dell'azione da intraprendere, fatti salvi i termini di cui all'art.5 comma1, valuta l'opportunità di attivare le diverse procedure di natura cautelare ed esecutiva previste dalla normativa.
2. Nel caso di presentazione di istanza di riesame su ingiunzioni fiscali ed accertamenti esecutivi, le procedure per azioni cautelari ed esecutive sono sospese fino al momento in cui l'interessato abbia ricevuto comunicazione degli esiti della stessa. In caso di parziale accoglimento o diniego della richiesta di riesame l'interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 5 giorni dal ricevimento della risposta dell'ufficio alla propria istanza in autotutela.

3. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata di cui all'art. 5 comma 4, che esercita le funzioni demandate agli Ufficiali della riscossione, provvede alla formazione degli atti esecutivi, in particolare ai procedimenti cautelari nonché all'espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi.

#### **Articolo 7 – Interessi moratori**

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

#### **Articolo 8 – Costi di elaborazione e notifica e oneri di riscossione**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
  - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro. Nel caso di affidamento della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019;
  - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

#### **Articolo 9 - Rateizzazione**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in

rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
- b) da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
- c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- d) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- e) oltre € 20.000,01 fino a settantadue rate mensili.

La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà

Concorre per la determinazione dell'importo da rateizzare, oltre all'importo per cui si richiede la rateizzazione, anche l'eventuale debito residuo dei piani di dilazione in corso.

2. La rata di pagamento minima è pari a 50,00 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro la data di scadenza indicata nel piano di rateizzazione
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
4. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
5. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
6. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione
7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione. La decadenza non interviene se si effettua il pagamento entro trenta giorni dalla ricezione del relativo sollecito appositamente inviato dal Funzionario responsabile del tributo, dal Responsabile dell'entrata patrimoniale o dal soggetto affidatario della riscossione. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
8. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della

rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali o trimestrali.

9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
10. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili..

#### **Art. 10. Rateizzazione per importi superiori a 60.000,00 euro.**

1. Per importi superiori a 60 mila euro si potrà richiedere la rateizzazione presentando domanda, tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando i documenti che attestino la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica:
  - per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: la certificazione relativa all'Indicatore della situazione reddituale (ISEE);
  - per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): il prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa e copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese.
2. Qualora la rateizzazione del debito venga richiesta oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sarà necessario, al fine di poter accedere alla rateazione del debito, presentare un bilancio infrannuale dal quale emerga la situazione economico-patrimoniale per la determinazione degli indici Alfa e della situazione economica. Per le società di capitali si richiede inoltre delibera assembleare di approvazione.
3. Concorre a determinare la soglia di 60 mila euro, oltre all'importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso. Inoltre se l'azienda non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, potrà ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante.
4. È necessario possedere i requisiti indicati dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.
5. La documentazione da presentare sarà quella attestante la comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, e in presenza delle seguenti condizioni:
  - per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: quando l'importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante



dall'Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);

- per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile e l'indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio è compreso tra 0,5 e 1.

#### **Art. 11. Rateizzazione in presenza di procedure cautelari.**

1. In caso di attivazione di procedure cautelari, per comprovate esigenze di difficoltà economica, la procedura cautelare verrà sospesa con il pagamento della prima rata. In caso di mancato pagamento della seconda o di una delle successive rate, la procedura verrà riattivata e non sarà concessa ulteriore rateizzazione;
2. L'importo dovuto sarà ricalcolato in ragione delle spese aggiuntive conseguenti alla concessione della rateizzazione e alla eventuale revoca della sospensione in caso di mancato pagamento.

#### **Articolo 12 - Discarico per crediti inesigibili**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili sulla base dell'istruttoria compiuta dall'ufficio Unico delle Entrate in ordine alle procedure definite
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili (oppure accantonamento fondo crediti di dubbia esigibilità).
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

#### **Articolo 14 – Ingiunzioni di pagamento**

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### **Articolo 15- Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme

Comune di Terni - ACTRA01

**Prot. 0004415** del 10/01/2024 - Uscita

*Impronta informatica: e80d25f84151c70b54f98fcf20c7caa0380ec833fb90ffc15cd7f5131ce86720*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

Comune di Terni - ACTRA01

**GEN 0192462** del 25/11/2023 - Uscita

*Impronta informatica: 82140ba27139b2180b384b94bab6998dbafbb54e3f5ebae34502315c7a36ca3c*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale*

contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo  
vigente delle norme stesse.

## **RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 84 STATUTO COMUNALE: RISCOSSIONE COATTIVA – MODIFICHE REGOLAMENTARI ANNO 2023**

La necessità di emendare il regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali è sorta in virtù della contingente situazione socio -economica del paese e delle oggettive difficoltà economiche e finanziarie in cui versano sia i privati cittadini che le imprese del territorio. Le modifiche regolamentari in approvazione rispondono anche all' esigenza di potenziamento e rafforzamento dell'attività di riscossione delle entrate comunali nell'ottica di perseguire il risultato, ponendo al contempo il contribuente nelle condizioni di poter adempiere più agevolmente sebbene nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. In particolare, la mancata previsione della possibilità di sospendere le misure cautelari in caso di rateizzazione del debito e a seguito del pagamento della prima rata, ha generato diffuso pregiudizio proprio per quei contribuenti che, sebbene avessero riconosciuto le proprie posizioni debitorie adempiendo al piano dilatorio accordato continuavano a subire il pregiudizio della misura cautelare.

Nello specifico:

- ✓ è stato introdotto l'art. 6 che disciplina puntualmente il ricorso alle procedure di nauta cautelare ed esecutiva previste dalle legge in caso di mancato pagamento da parte dei contribuenti;
- ✓ è stato modificato l'art. 9 relativo alle rateizzazioni con la previsione di una rata minima di almeno € 50,00;
- ✓ e' stato introdotto nel regolamento l'art. 11 che prevede la possibilità di sospensione dei provvedimenti cautelari a seguito del versamento della prima rata, con riattivazione automatica della procedura in caso di mancato pagamento di una delle successive rate.